

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI
STATUTO

Art. 1 - Scopi e attività

L'Istituto Italiano dei Castelli, Associazione di Promozione Sociale rientrante tra gli Enti del Terzo Settore, è un'associazione culturale costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Istituto ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), k) e z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto si propone in particolare di promuovere lo studio, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e delle altre opere di difesa.

L'Istituto può svolgere attività diverse da quelle previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 2 - Sede e denominazione

L'Istituto Italiano dei Castelli APS ha la sua sede legale in ROMA e la sede direzionale e amministrativa è stabilita presso la segreteria generale pro tempore.

L'Istituto usa, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicativo rivolto al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS".

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "R.U.N.T.S.") l'Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione

"Istituto Italiano dei Castelli APS - ETS".

Art. 3 - Soci e aderenti

Soci dell'Istituto Italiano dei Castelli APS possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e gli organi dello Stato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) benemeriti;
- c) onorari;
- d) studenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinati in modo uniforme al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Istituto

Le modalità per l'ammissione dei soci sono previste dal regolamento generale dell'Istituto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla quota versata.

Ottengono la qualifica di "aderenti" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Istituto, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato. In nessun modo gli aderenti hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Si perde la qualifica di socio se non si è in regola con il pagamento della quota associativa.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Istituto e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. Tale richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni e la visione avviene presso la segreteria della sede legale alla presenza di un addetto.

Art. 4 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio, destinato allo svolgimento dell'attività dell'associazione, è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto Italiano dei Castelli APS;
- b) contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) eventuali eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto Italiano dei Castelli APS dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei soci e degli aderenti;
- c) dei proventi delle iniziative promosse dall'Istituto;
- d) dei contributi elargiti da privati o enti;
- e) dei beni mobili e immobili di proprietà di soggetti terzi ma disponibili per comodato, locazione o concessione;
- f) dei proventi derivanti da partecipazione a progetti o concorsi.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Istituto deve redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio sulla base delle disposizioni di cui all'art 13 D.Lgs 117/2017.

L'esercizio sociale dell'Istituto inizia il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Istituto ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o per quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 - Articolazione territoriale: sezioni e delegazioni

L'Istituto Italiano dei Castelli APS si articola in sezioni e, all'interno delle sezioni, in delegazioni. La loro attività è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento generale.

Sono organi della sezione: l'assemblea di sezione, il consiglio direttivo di sezione, il Presidente di sezione, uno o due vicepresidenti di sezione, il Segretario di sezione.

Sono organi della delegazione: il coordinatore, uno o due vicecoordinatori, il Segretario di delegazione.

L'assemblea della sezione è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Le sezioni hanno l'obbligo di rendicontare la loro gestione economica e finanziaria predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo in tempi utili per l'acquisizione dei dati nell'ambito del bilancio di esercizio dell'Istituto redatto secondo l'art. 3 dello Statuto.

Le sezioni possono stipulare accordi con enti e uffici pubblici e con soggetti privati. Possono utilizzare beni pubblici e ottenere sponsorizzazioni e contributi, agevolazioni e ogni altro beneficio per la propria attività.

Alle sezioni è consentito organizzare raccolte occasionali di fondi e manifestazioni di autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Alle sezioni può essere delegata la gestione di beni mobili, immobili e attività dell'Istituto.

I Presidenti delle Sezioni non possono essere eletti più di due volte consecutivamente.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Istituto Italiano dei Castelli APS: l'assemblea nazionale, il consiglio direttivo nazionale, il presidente, il consiglio scientifico, l'organo di controllo, il collegio dei probiviri, il segretario generale, il tesoriere.

Art. 7 - Assemblea nazionale

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni aventi almeno tre mesi di anzianità d'iscrizione e che, secondo le norme previste dal regolamento generale, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

E' ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno e

ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea delibera sugli indirizzi di politica generale e sull'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali, nomina e revoca il consiglio direttivo, l'organo di controllo e i probiviri. Approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione e sull'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, sullo scioglimento, la trasformazione dell'Istituto e sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto, per deliberare la fusione e l'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il regolamento generale determina le modalità di convocazione e votazione nelle assemblee ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Consiglio direttivo nazionale

Il consiglio direttivo nazionale dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di consiglieri pari al numero delle sezioni, eletti dall'assemblea tra tutti i soci persone fisiche dell'Istituto, nonché dai presidenti delle sezioni, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente dell'Istituto e tre vicepresidenti; nomina altresì il segretario generale, il tesoriere e su indicazione del consiglio scientifico il presidente dello stesso e i direttori delle pubblicazioni edite dall'Istituto.

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione e amministrazione dell'Istituto, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per il raggiungimento dei fini statutari e approva i regolamenti e le loro variazioni.

Per le modalità di convocazione del consiglio direttivo e per la validità delle deliberazioni dello stesso, valgono le norme previste dal regolamento generale.

Il consiglio direttivo:

- convoca le assemblee;
- delibera il programma di base dell'Istituto e vigila sulla sua attuazione;
- delibera gli atti di gestione ordinaria e straordinaria;
- formula proposte di modifica dello statuto;

- delibera in ordine ai regolamenti dell'Istituto;
- determina le quote associative per le diverse categorie di soci e la suddivisione di queste tra le sezioni e l'Istituto;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- deposita il bilancio di esercizio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dall'art. 13 D.Lgs 117/2017. Espleta gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 14 D.Lgs 117/2017 al raggiungimento delle soglie ivi previste;
- determina la circoscrizione territoriale delle sezioni, vigila sull'andamento delle stesse e delibera il loro eventuale scioglimento;
- delibera l'esclusione di soci e lo scioglimento dei consigli sezionali;
- delibera l'assunzione di obbligazioni;
- rilascia deleghe a propri membri o a terzi, nomina funzionari ed esperti;
- costituisce commissioni di studio e di ricerca e ne nomina i presidenti;
- nomina i responsabili di specifiche funzioni.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da un vicepresidente, almeno due volte l'anno e ogni volta sia necessario deliberare nelle materie di sua competenza, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza o la rappresentanza della metà dei membri.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente dell'Istituto non può essere eletto più di due volte consecutivamente.

Art.9 - Presidente nazionale

Il presidente dell'Istituto e i tre vicepresidenti, eletti dal consiglio direttivo, restano in carica tre anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio direttivo e compie gli atti di gestione ordinaria e tutti gli atti non riservati alla competenza dell'assemblea, del consiglio direttivo o di altri organi dell'Istituto. In ipotesi di urgenza può decidere su questioni di competenza dei predetti organi, salvo successiva ratifica da parte degli stessi.

Nello svolgimento dei propri compiti il presidente può avvalersi di una giunta composta dai vicepresidenti, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere, secondo gli argomenti da affrontare.

In caso d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 10 - Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico è l'organo di studio responsabile delle iniziative culturali dell'Istituto.

È composto da personalità particolarmente qualificate nelle materie culturali di cui l'Istituto si occupa, elette con le modalità previste dallo specifico regolamento. Lo stesso definisce compiti e procedure attuative.

Il presidente dell'Istituto è membro di diritto del consiglio scientifico.

Art. 11 - Organo di controllo

L'organo di controllo deve essere nominato dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 o in maniera volontaria.

L'organo di controllo rimane in carica per il triennio di mandato del consiglio direttivo.

I componenti dell'organo di controllo, che possono essere in numero da uno a tre, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, all'organo di controllo viene attribuita la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da un presidente e da due membri effettivi, oltre a due supplenti, eletti dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale e dura in carica per il triennio di legislatura del consiglio direttivo. Per le modalità della convocazione e la validità delle deliberazioni valgono le norme previste dallo specifico regolamento.

Tutte le divergenze e controversie sorte all'interno dell'Istituto saranno decise dal collegio dei probiviri che renderà le sue determinazioni in maniera inappellabile.

È escluso il ricorso ai giudici ordinari.

Art. 13 - Segretario generale

Il segretario generale viene eletto dal consiglio direttivo sulla base delle candidature pervenute, anche tra soci non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Segue gli affari di gestione e amministrazione dell'Istituto secondo le specifiche del regolamento generale, in particolare:

- redige i verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo;

- attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio direttivo e ne promuove la politica generale;
- tiene costanti rapporti con la presidenza e le sezioni;
- aggiorna l'elenco dei soci e presenta relazione scritta sullo stato dell'Istituto ad ogni riunione del consiglio direttivo;
- coordina il personale di segreteria.

Art. 14 - Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo tra i soci anche non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, ad esclusione dei fondi autonomamente gestiti dalle sezioni per quanto disposto all'art.4, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali dell'Istituto, sia nazionali che di sezione, sono gratuite e rinnovabili nei limiti ed alle condizioni previste dallo statuto (art. 8) e dai regolamenti.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Gli organi ed i soci dell'Istituto che non intendono sottoporre la controversia al giudizio dei probiviri possono sottoporla ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due nominati uno per parte, il terzo nominato dai due primi arbitri, secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento.

Art. 17 - Scioglimento dell'Istituto

La durata dell'Istituto Italiano dei Castelli APS è illimitata; lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 7.

L'assemblea delibererà sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altri enti del Terzo settore o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

f.to Stagno D'Alcontres Michaela

f.to Edoardo Del Monte - Notaio